

[Guarda nel tuo browser.](#)

Codice Deontologico Forense

sito web del Consiglio Nazionale Forense

Cerca



Azione disciplinare - Prescrizione - Ius superveniens più favorevole all'incolpato - Inapplicabilità - Momento rilevante per l'individuazione della legge applicabile - Commissione del fatto o cessazione della sua permanenza.

Le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, con riferimento al regime giuridico della prescrizione, non è applicabile lo "ius superveniens", ove più favorevole all'incolpato. Ne consegue che il punto di riferimento per l'individuazione del regime della prescrizione dell'azione disciplinare è e resta la commissione del fatto o la cessazione della sua permanenza ed è a quel momento, quindi, che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile, a nulla rilevando in proposito il momento della incolpazione.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Di Campli\), sentenza n. 202 del 22 novembre 2021](#)

La prescrizione dell'azione disciplinare è rilevabile d'ufficio

La prescrizione dell'azione disciplinare è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell'interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l'ordine professionale.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Di Campi\), sentenza n. 202 del 22 novembre 2021](#)

La prescrizione dell'azione disciplinare è rilevabile d'ufficio

La prescrizione dell'azione disciplinare è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell'interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l'ordine professionale.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Masi, rel. Secchieri\), sentenza n. 200 del 22 novembre 2021](#)

Formazione professionale continua: le attività diverse dalla partecipazione a convegni e seminari

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, sono valutate anche le attività di cui all'art. 13 Reg. CNF n. 6/2014(*) (*Nella specie, trattavasi della pubblicazione di una monografia, ritenuta rilevante ai fini del conseguimento dei crediti formativi in materia obbligatoria*).

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Masi, rel. Secchieri\), sentenza n. 200 del 22 novembre 2021](#)

NOTA:

Art. 13.

Altre attività e autoformazione

1. Sono valutate ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo anche le seguenti attività:

- a) svolgimento di relazioni o lezioni nelle attività indicate all'art. 3 del presente regolamento nelle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e nei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato di cui all'art. 43 della legge professionale;
- b) pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche online, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense;
- c) contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati 17;
- d) partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, ministeriali o aventi carattere nazionale, nonché partecipazione quali componenti a Consigli Giudiziari ovvero a Consigli Distrettuali di Disciplina 18;
- e) partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, per gli esami per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, per il concorso in magistratura e per altri concorsi di rilevanza giuridicoforense, per tutta la durata dell'esame;
- f) attività seminariali di studio, anche nell'ambito della propria organizzazione professionale e mediante l'utilizzo di sistemi telematici, preventivamente autorizzate o accreditate dal CNF o dal COA secondo le rispettive competenze;
- g) attività di studio volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi.

Procedimento disciplinare: l'interruzione della prescrizione in sede amministrativa e giurisdizionale

L'interruzione del termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti degli avvocati, decorrente dalla data di realizzazione dell'illecito (o dalla

cessazione della sua permanenza), è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti in cui si articola il giudizio disciplinare: nel procedimento amministrativo dinanzi al Consiglio dell'Ordine la prescrizione è soggetta ad interruzione con effetti istantanei in conseguenza dell'atto di apertura del procedimento ed anche di tutti gli atti procedurali di natura propulsiva o probatoria o decisoria; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio nazionale forense opera, invece, il principio dell'effetto interruttivo permanente, di cui al combinato disposto degli artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell'impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Masi, rel. Secchieri\), sentenza n. 200 del 22 novembre 2021](#)
